



Comune di Bagni di Lucca
Provincia di Lucca

**REGOLAMENTO
PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I
SERVIZI IN ECONOMIA**

(in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 27 del 17/09/2008

Pubblicato all'Albo Pretorio dal _____ al _____ Prot. _____

Art. 1 Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 Modalità di acquisizione in economia	3
Art. 3 Procedure alternative e vincoli nella determinazione dei prezzi	3
Art. 4 Limiti economici agli interventi in economia	4
Art. 5 Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia	4
TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI	
Art. 6 Lavori in economia	4
Art. 7 Forniture e servizi in economia	5
Art. 8 Interventi misti	6
TITOLO III - PROCEDIMENTO	
Art. 9 Responsabile del procedimento	6
Art. 10 Interventi eseguiti in amministrazione diretta	7
Art. 11 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario	7
Art. 12 Scelta del contraente	8
Art. 13 Contratti aperti	8
Art. 14 Garanzie	9
Art. 15 Revisione prezzi	9
Art. 16 Mezzi di tutela	9
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI	
Art. 17 Interventi d'urgenza	9
Art. 18 Lavori di somma urgenza	10
Art. 19 Disposizioni speciali per i servizi tecnici	10
TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	
Art. 20 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta	11
Art. 21 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo	11
Art. 22 Perizia suppletiva per maggiori spese	11
TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA	
Art. 23 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi	12
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 24 Verifica e collaudo	12
Art. 25 Modifica importi	12
Art. 26 Pubblicità	12
Art. 27 Rinvio	12
Art. 28 Entrata in vigore	13

TITOLO I – PRINCIPI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario vigenti nell'ordinamento nazionale.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento in economia avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si rinvia all'ordinamento giuridico vigente e in particolare all'art. 3 del Codice.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa come individuate nel presente Regolamento.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Articolo 2 - Modalità di acquisizione in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori possono essere effettuate:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Articolo 3 - Procedure alternative e vincoli nella determinazione dei prezzi

1. Le procedure per la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. in materia di utilizzo delle convenzioni Consip. Si potrà, inoltre, fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.
2. In mancanza di parametri di qualità e di prezzo nel sistema di convenzionamento si potrà fare riferimento alle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ove disponibili, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. L'acquisizione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza, nonché di quelli relativi alla sicurezza.

Articolo 4 - Limiti economici all'acquisizione in economia di beni, servizi, lavori

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a € 200.000,00 come stabilito all'art. 125 comma 5 del Codice.
2. Le forniture ed i servizi in economia, come stabilito all'art. 125 comma 9 del Codice, sono ammessi per importi inferiori a € 137.000,00 per le Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 28 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e per importi inferiori a € 211.000,00 per le stazioni appaltanti di cui all'art. 28 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006.
3. Nessuna acquisizione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui ai commi 1 e 2 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

Articolo 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00 qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario non può superare l'importo complessivo di euro 100.000,00 qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 6, comma 1.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Articolo 6 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori;
 - b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, comma 2, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - a) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - b) manutenzione e riparazione degli impianti di illuminazione pubblica ed affini;
 - c) lavori di conservazione, manutenzione e riparazione di strutture, attrezzature, immobili e impianti relativi ai cimiteri comunali;
 - d) lavori di manutenzione, riparazione e messa in sicurezza delle strade comunali rotabili e relative pertinenze;
 - e) lavori di manutenzione, riparazione, messa in sicurezza e spazzamento delle strade interne;

- f) lavori di conservazione, manutenzione, riparazione degli edifici scolastici, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - g) lavori di conservazione, manutenzione, riparazione di parchi e giardini di proprietà comunale, compresi impianti, strutture ed attrezzature;
 - h) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione degli immobili di proprietà comunale, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, quali centrale idroelettrica, teatro accademico, casinò municipale, chiesa inglese, stabilimenti termali vari, circolo dei forestieri, palazzo comunale e uffici distaccati ed altro;
 - i) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di impianti sportivi di proprietà comunale quali stadio comunale, campi sportivi, piscine comunali, impianti da tennis ed altro;
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, comma 2, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 7 – Forniture e servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni ed i servizi relativi a:

- a) assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà privata, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;
- b) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione, di amministratori, segretario comunale e dipendenti comunali;
- c) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- d) divulgazione di bandi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- e) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazione di vario genere ed abbonamenti a periodici, ad agenzie e servizi di informazione anche in via telematica;
- f) lavori di traduzione, di copia e di trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
- g) lavori di stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi comunali;
- h) arredi e attrezzature per uffici, magazzino ed altri immobili di proprietà comunale, comprese eventuali riparazioni;
- i) spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze;
- l) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- m) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio e di magazzino di qualsiasi genere;
- n) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine ed altro;
- o) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- p) combustibile per il riscaldamento di immobili;

- q) fornitura di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- r) spese per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature hardware, di software, di materiale informatico consumabile e di impianti tecnologici;
- s) acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici ed i servizi;

- t) telefonia fissa e mobile, trasmissione e collegamenti fonia-dati;
 - u) polizze di assicurazione;
 - v) fornitura di beni e servizi per la gestione dei servizi produttivi, per le mense, per il funzionamento della scuola materna e dell'obbligo (a carico del Comune), per le attività extrascolastiche, per i servizi ricreativi, culturali, turistici, sportivi, sociali o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
 - z) spese per la manutenzione, pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
 - aa) servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi comunali;
 - ab) forniture di giochi, arredo urbano;
 - ac) fornitura di beni e materiali necessari per l'esecuzione in economia diretta degli interventi di manutenzione del patrimonio comunale in genere (immobili, cimiteri, impianti sportivi, strade, parchi e giardini, scuole ecc....);
 - ad) servizio di spalamento neve e spargimento del sale nel periodo invernale sulle varie strade comunali.
 - ae) spese postali e telegrafiche;
 - af) carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio ed accessori per autoveicoli.
2. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a) risoluzione di un precedente contratto, o in danno al contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo.
 - e) servizi tecnici di cui all'articolo 21, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

Articolo 8 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore economicamente prevalente.

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Articolo 9 - Responsabile del Procedimento

1. L'acquisizione e l'esecuzione degli interventi in economia è curata da un Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice.
2. Il Responsabile del Procedimento, individuato di norma nel responsabile del servizio interessato all'intervento, svolge l'attività istruttoria e di supporto nella scelta dell'affidatario del contratto e ogni altro adempimento inerente il procedimento, garantendo la coerenza degli interventi con gli obiettivi previsti.
3. Il nominativo del Responsabile del Procedimento è reso noto nella lettera di invito e nell'ordinativo.

Articolo 10 - Interventi eseguiti in amministrazione diretta

1. Gli interventi in amministrazione diretta vengono eseguiti con personale dipendente.
2. Il responsabile di cui all'articolo 9 propone altresì l'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché l'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'intervento.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni proposte dal responsabile di cui all'articolo 9, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Articolo 11 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di ditte di fiducia dell'amministrazione predisposti dai vari servizi da aggiornare periodicamente.
2. L'affidatario di contratti in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le ordinarie procedure di scelta del contraente.
3. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 9 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
4. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Di norma contiene:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) il termine di presentazione delle offerte e gli elementi di valutazione, in caso di affidamento in base all'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - d) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, di prestazione;
 - e) l'importo presunto e le modalità di pagamento;
 - f) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - g) il termine d'esecuzione e le eventuali penalità per i ritardi;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dall'eventuale capitolato d'onere e di uniformarsi alle disposizioni vigenti;
 - i) i requisiti generali e di idoneità professionale che devono possedere gli operatori economici.
5. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il responsabile di cui all'articolo 9 propone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.
6. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
 - a) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;
 - b) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00;
 - c) nel solo caso di servizi o di forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00.

Articolo 12 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;

- b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuate dal Responsabile del Procedimento.
 3. Il contratto può essere concluso con l'invio dell'ordinativo.
 4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera b), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.
 5. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

Articolo 13 - Contratti aperti

1. Sono contratti aperti i contratti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità delle Strutture.
2. Nel caso di contratti aperti, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
3. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 9 propone l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
 - a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
 - b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.
4. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti, recanti il termine di validità degli stessi, che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 9, propone singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
5. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
6. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Articolo 14 – Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00 se trattasi di lavori e di importo inferiore a euro 20.000,00 se trattasi di forniture o servizi.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00 e per gli affidamenti di forniture e servizi di importo fino a euro 20.000,00.
3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 9, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice, per tutti gli

affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00 a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Articolo 15 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile, per gli affidamenti di lavori.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (dueper cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
3. Nei contratti per forniture e servizi ad esecuzione periodica o continuativa è prevista la revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di esecuzione, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per la categoria corrispondente all'oggetto del contratto.

Articolo 16 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, il Comune di Bagni di Lucca si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno, previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Articolo 17 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di pericolo.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 9 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento da trasmettere unitamente al verbale alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Articolo 18 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 17, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla incolumità delle persone, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Stazione Appaltante, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 9 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

6. L'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Articolo 19 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

a) gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui all'articolo 91 del Codice;

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;

c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;

d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, la documentazione catastale ecc.);

e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal responsabile di cui all'articolo 9.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), di importo pari o superiore a euro 20.000,00 e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei.

4. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.

5. I servizi di cui al comma 1, lettera e):

a) di importo pari o superiore a euro 20.000,00 e inferiore a euro 206.000,00 sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;

b) di importo pari o superiore a euro 206.000,00 sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.

6. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 20 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 9, o se nominato, dal direttore dei lavori previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali.

Articolo 21 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 9, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;

b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

a) dai dati del preventivo e del contratto e relative disponibilità finanziarie;

b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;

c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;

d) dall'individuazione del soggetto esecutore;

e) dai verbali di sospensione e di ripresa;

f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;

g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;

h) dei pagamenti già effettuati;

i) delle eventuali riserve dell'impresa;

l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

Articolo 22 - Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del Procedimento presenta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di euro 200.000,00.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Articolo 23 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture e i servizi sono disposti mediante ordinativo.

2. L'ordinazione deve contenere:

a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;

b) la quantità e il prezzo degli stessi suddiviso tra imponibile e I.V.A.;

c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);

d) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Il responsabile di cui all'articolo 9 verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità e ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo.

4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 23, comma 3.
3. Il collaudo è eseguito da soggetti competenti in ragione dell'intervento da collaudare.

Articolo 25 – Modifica importi

Tutti gli importi indicati nel presente regolamento sono fissati dal Codice e si ritengono automaticamente adeguati in relazione alle modifiche delle soglie medesime che potranno essere apportate da nuove normative e leggi in materia.

Articolo 26 – Pubblicità

1. La stazione appaltante assicura che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, temperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

Articolo 27 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al Codice, nonché, in quanto applicabili, le leggi e i regolamenti in materia.

Articolo 28 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito della esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi del vigente Testo Unico n. 267/2000 e dello statuto comunale.